

La Dre Lombardia scrive ai **notai**

Registro, conti uniformi in atto

DI DOMENICO CHIOFALO

Base imponibile determinata in maniera uniforme per l'imposta di registro. È questa la richiesta agli operatori che arriva dalla Direzione regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate con una nota indirizzata agli uffici e ai **notai** lombardi al fine di assicurare uniformità di comportamento nella tassazione degli atti.

La questione riguarda la determinazione della base imponibile su cui calcolare l'imposta di registro degli atti di cessione d'azienda e i debiti inerenti l'attività. Viene confermato l'orientamento già espresso dalla Suprema corte di cassazione (sentenze della Corte di cassazione n. 12406/1995, n. 4775/1998, n. 10751/2003) secondo cui la base imponibile dovrà essere determinata tenendo conto di tutte le componenti, sia attive che passive e, quindi, al netto delle passività trasferite all'acquirente. Nella nota si precisa tuttavia che le passività da scomputare sono solamente quelle inerenti, sul piano sostanziale e in base a un collegamento funzionale, all'azienda trasferita, in quanto sono le uniche che possono

essere considerate come una delle componenti della stessa. Le passività «non inerenti» non fanno parte del complesso aziendale, ma sono relative a debiti estranei all'azienda pertanto, qualora dall'atto di cessione d'azienda risulti il trasferimento di passività non inerenti all'azienda, queste passività non comporteranno una riduzione della base imponibile della cessione. Sarà, quindi, importante che le clausole contrattuali siano chiare per evitare fraintendimenti in sede di liquidazione degli atti. Così, può essere opportuno seguire alcuni consigli operativi, come suggerito anche dagli operatori (su www.federnotizie.it), nella stesura degli atti: il corrispettivo deve essere parametrato al valore netto dell'azienda; eventuali passività aziendali accolte all'acquirente e non scomputate dal corrispettivo concorrono a formare la base imponibile; occorre evitare, quindi, la previsione dell'accollo delle passività aziendali quale semplice modalità di pagamento del corrispettivo; non bisogna indicare quale «valore dell'azienda» l'«attivo aziendale» o equiparare l'«attivo aziendale» al «corrispettivo».

—© Riproduzione riservata— ■

